

unite

DONNE E UOMINI INSIEME VERSO
UNA SOCIETÀ GIUSTA, LIBERA E INCLUSIVA

PROSTITUZIONE

Normative UE a confronto



Introduzione

Cominciamo da un dato di fatto: in tema di prostituzione, non esistono dati certi. A livello globale, europeo o nazionale, è impossibile disporre di statistiche solide e complete che restituiscano una misura reale del fenomeno e del suo impatto. Ogni cifra disponibile, anche se proveniente da fonti autorevoli, riguardante il volume di denaro generato dall'attività prostitutiva o il numero di persone coinvolte, non è che una stima, spesso approssimata per difetto.

La ragione di questa incertezza è evidente: la prostituzione si sviluppa nelle pieghe della società, emergendo solo parzialmente e sporadicamente. Questo vale anche per i Paesi che hanno scelto di regolamentarla, equiparandola a un'attività lavorativa qualsiasi, come Germania, Paesi Bassi, Austria, Svizzera (che non è uno Stato UE) e, più recentemente, Belgio.

Emblematico è il caso della Germania, spesso citata dai sostenitori della regolamentazione come modello di successo. Nonostante la normativa tedesca preveda infatti la registrazione ufficiale di chi esercita la prostituzione, il numero effettivo delle persone (ossia delle donne) coinvolte rimane sconosciuto. Secondo alcune fonti, sarebbero circa 250.000¹; secondo altre, 600.000. Di certo c'è che solo 28.280 hanno avuto contatti con le autorità competenti, e appena 50 risultano regolarmente registrate con un contratto. Se fossero osservati con onestà intellettuale, questi numeri sarebbero sufficienti per dichiarare il fallimento del modello regolamentarista, introdotto nel 2002 con la promessa di eliminare lo sfruttamento, garantire standard di sicurezza per le persone in prostituzione e sottrarre il settore alla criminalità organizzata. A distanza di quasi 25 anni, invece, il numero di "clienti" in Germania è aumentato vertiginosamente, così come la proliferazione di mega-bordelli, spesso chiusi per reati legati al traffico di esseri umani e allo sfruttamento. Il Paese si è trasformato in una meta privilegiata per trafficanti e sfruttatori.

Nel 2017, per cercare di ridurre i danni, il governo tedesco ha introdotto il *Prostituierenschutzgesetz* (Prostitute Protection Act), imponendo restrizioni più severe, tra cui il divieto di pubblicità per servizi "flat-rate" ("*all-you-can-fuck*"), gang-bang parties e utilizzo di donne incinte nella prostituzione. Queste modifiche sono state introdotte per cercare di arginare lo sfruttamento che si nasconde dietro la legalizzazione avviata nel 2002. Un segnale significativo del dibattito interno al Paese arriva dal più grande partito tedesco, la CDU-CSU, che nel 2023 ha redatto un documento² in cui prende una ferma posizione, ripudiando il modello regolamentarista e proponendo piuttosto l'adozione del modello nordico (o "Equality Model"), che prevede la criminalizzazione del cliente.

¹ Questo è il dato contenuto nel *Report on Prostitution and Violence against Women and Girls*, della relatrice speciale per le Nazioni Unite, Reem Al Salem (Luglio 2023), tuttavia una stima più esatta sarà auspicabilmente possibile nel 2025, quando è attesa la relazione di valutazione del *Prostitution Gesetz* presso il Bundestag

² <https://www.cduscu.de/sites/default/files/2023-11/Positionspapier%20Sexkauf%20bestrafen.pdf>

Allarghiamo ora il quadro, e analizziamolo al livello europeo.

1. Progressi e stalli nel contrasto alla tratta di esseri umani in UE

La quarta e più recente relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo sui progressi compiuti nel contrasto al traffico di esseri umani³ (2022) sottolinea come la pandemia abbia colpito duramente i gruppi più vulnerabili, tra cui migranti privi di documenti, lavoratori stagionali e persone in prostituzione, rendendo tali soggetti più suscettibili a divenire vittime di tratta.

Le restrizioni dovute alla gestione della pandemia hanno poi favorito il “grande salto” della prostituzione, che si è trasferita quasi interamente online. Questo processo era già in atto, ma le restrizioni sanitarie lo hanno enormemente velocizzato, al punto che il mercato prostitutivo ha cambiato completamente le sue dinamiche nel volgere di pochissimi anni, usando come volano l’irruzione nella vita quotidiana di tutti noi delle piattaforme social e degli strumenti di messaggistica. Questa “evoluzione”, tanto repentina e profonda da consentirci di parlare di “prostituzione 4.0”, ha reso ancora più difficile per le autorità individuare gli sfruttatori e proteggere le vittime. I trafficanti hanno infatti intensificato l’uso di Internet e delle piattaforme digitali non solo per la pubblicizzazione di servizi sessuali, ma anche per il reclutamento e il controllo delle vittime, che ora avvengono in maniera molto più sofisticata, subdola e capillare, dato che il Web è ancora una terra di nessuno, in cui le leggi del mondo fisico stentano a trovare applicazione. Lo stesso rischio di adescamento online per i minori è aumentato esponenzialmente.

Vediamo ora i dati presentati dalla relazione. La medesima relazione della Commissione Europea avverte come, sebbene nel periodo di riferimento i dati siano inevitabilmente inficiati dalle restrizioni pandemiche, la tratta resta un fenomeno con una forte dimensione di genere: il 63% delle vittime registrate è costituito da donne e ragazze. La tratta a fini di sfruttamento sessuale resta la forma più diffusa (51% dei casi). Il 53% delle vittime è cittadino dell’UE, mentre il 43% proviene da paesi terzi. Tra i principali paesi di origine extra-UE figurano Nigeria, Cina e Moldavia. Una significativa percentuale di vittime (37%) è sfruttata all’interno del proprio paese di cittadinanza. Questo è un dato su cui si riflette troppo poco, in quanto comunemente si tende a pensare alla tratta come a un fenomeno molto lontano da noi. Come sempre, il male è invece molto più banale (e pervasivo) di come ce lo si raffigura. Veniamo ora più prettamente a quello che è l’oggetto del nostro interesse: l’87% di tutte le vittime di tratta per sfruttamento sessuale è di sesso femminile (73% donne, 27% ragazze). Detto in altre parole, anche in questo report (che, lo ribadiamo, riporta rilevazioni effettuate a ridosso della pandemia da Covid-19) lo sfruttamento sessuale è il primo motivo di traffico di persone e, all’interno delle persone trafficate per tale finalità, 7 su 10 sono donne e bambine.

In attesa del nuovo report, possiamo per il momento affermare che la tratta legata alla prostituzione continua a rappresentare in Europa una grave violazione dei diritti umani, con una forte dimensione di genere. La pandemia e i conflitti geopolitici hanno ulteriormente esacerbato la vulnerabilità di donne e ragazze, mentre l’uso della tecnologia da parte dei

³ https://home-affairs.ec.europa.eu/fourth-report-progress-fight-against-trafficking-human-beings_en

trafficienti ha posto nuove sfide per le autorità, aumentando la complessità del fenomeno e rendendo più difficile l'individuazione delle vittime.

2. Le normative europee in tema di prostituzione

La risoluzione Honeyball⁴, dal nome della relatrice, votata dalla Commissione sull'Uguaglianza di Genere del Parlamento Europeo nel 2014, ha rappresentato un punto di svolta nell'interpretazione della prostituzione come una questione strettamente legata alla parità di genere. Ancora oggi, è un riferimento chiave in ambito europeo per l'approccio a questo tema. Tuttavia, paradossalmente, è rimasta in gran parte inapplicata. Sebbene il traffico di persone, la riduzione in schiavitù e le gravi violazioni dei diritti umani connessi alla prostituzione, che colpiscono in maniera sproporzionata donne e bambine, siano crimini riconosciuti come transnazionali, l'Unione Europea non può imporre ai singoli Stati membri strumenti specifici di contrasto, ma solo fornire raccomandazioni e indicare una direzione.

L'Europa ha continuato a farlo, fino alla recente Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime⁵. Tale direttiva rappresenta il tentativo più avanzato di armonizzare i sistemi nazionali nel contrasto alla tratta e fornisce agli Stati membri alcune indicazioni fondamentali, tra cui: a) la necessità di garantire supporto specializzato alle vittime; b) la depenalizzazione di qualunque reato che le vittime *"sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta"*, compresi gli eventuali *"illeciti amministrativi connessi alla prostituzione, all'accattonaggio, al vagabondaggio o al lavoro sommerso ovvero ad altri atti di natura non criminale, ma soggetti a sanzioni amministrative o pecuniarie, conformemente al diritto nazionale, al fine di incoraggiare ulteriormente le vittime della tratta a denunciare il reato o a richiedere sostegno e assistenza e assicurarle circa la possibilità di non essere ritenute responsabili"*; c) l'istituzione di un meccanismo di orientamento valido per tutte le vittime della tratta e tutti i reati correlati, con punti di contatto transfrontalieri tra autorità e istituzioni competenti; d) l'obbligo di fornire rifugi e alloggi sicuri alle vittime, oltre a procedure di asilo specifiche che tengano conto del loro status; e) la necessità di impedire il trasferimento delle vittime verso uno Stato membro in cui vi siano *"fondati motivi di ritenere che le vittime corrano un rischio effettivo di violazione dei loro diritti fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta"*.

Per il nostro tema, però, il passaggio più significativo è sicuramente l'articolo 26, che vale la pena riportare integralmente: *"Al fine di elaborare una risposta politica coerente per far fronte alla domanda che favorisce la tratta di esseri umani, e di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale in tutti gli Stati membri tese alla riduzione della domanda, è importante configurare come reato l'uso di servizi **qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani**. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della*

⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0162_IT.html

⁵ Direttiva (UE) 2024/1712: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32024L1712>

*domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento. La configurazione come reato dovrebbe riguardare unicamente l'uso dei servizi forniti nel quadro dello sfruttamento che sono oggetto del reato di tratta di esseri umani. Il reato non dovrebbe pertanto applicarsi ai clienti che acquistano prodotti fabbricati in condizioni di sfruttamento della manodopera, in quanto non sono gli utenti di un servizio. La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico minimo al riguardo e gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme penali più rigorose. **Nel diritto nazionale gli Stati membri possono configurare come reato l'acquisto di atti sessuali. La presente direttiva non pregiudica il modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione nel loro diritto nazionale**".*

La reticenza nel trattare esplicitamente la prostituzione come un fenomeno autonomo a sé stante è evidente e attraversa tutto il testo. Le parti evidenziate in neretto sono quelle che più apertamente rivelano le forti e contrastanti pressioni che hanno influenzato la stesura finale della direttiva. Se da un lato si registra un passo avanti nella presa d'atto da parte del Parlamento europeo che l'unico modo per colpire efficacemente le organizzazioni criminali che prosperano nel mercato prostitutivo è ridurre la domanda, dall'altro emergono evidenti compromessi a ribasso. La direttiva si trova infatti a dover mediare con gli interessi degli Stati che hanno regolamentato la prostituzione e le potenti lobby dell'industria del sesso, le quali generano profitti miliardari e possiedono un enorme potere di lobbying e advocacy. Queste realtà hanno saputo infiltrarsi anche in organizzazioni apparentemente insospettabili e associazioni della società civile, promuovendo l'idea che il sesso a pagamento rappresenti l'ultima frontiera della libertà sessuale individuale, e inserendolo strategicamente, sotto questa forma, nelle rivendicazioni di autodeterminazione dell'individuo, specialmente all'interno di alcune frange del femminismo e delle realtà LGBTI.

La previsione di punibilità del cliente solo qualora questi sia "consapevole" dello stato di coercizione della persona in prostituzione vanifica di fatto l'indicazione, rendendo inapplicabile l'imputazione. Sarebbe infatti necessario un lungo procedimento giudiziario solo per dimostrare la consapevolezza del cliente, ancor prima di affrontare il processo per il reato stesso. Inoltre, è irrealistico pensare che un cliente, nel dubbio che la donna che ha di fronte non sia totalmente libera, si rivolga spontaneamente alle forze dell'ordine per denunciare il proprio sospetto, qualificandosi così come fruitore di prostituzione. Questo paradosso vanifica ogni possibilità di efficacia della previsione, ed è dunque solo una foglia di fico per lavarsi la coscienza e lasciare tutto com'è. Ancora una volta, infatti, l'onere della prova ricade interamente sulla vittima, e il sistema prostituito continua a prosperare grazie a una radicata convinzione sociale: l'idea, di stampo profondamente misogino, che le donne scelgano perlopiù volontariamente di entrare in questo mercato, e che i casi di costrizione siano l'eccezione. La realtà dei dati dimostra l'esatto contrario, ossia che la stragrande maggioranza delle donne e persone in prostituzione non vi è per libera scelta. Ed è sulla base di questo dato che il legislatore dovrebbe agire, non su un astratto concetto di "libera scelta", intorno a cui invece spesso si perde il dibattito pubblico nel nostro Paese. Proprio il concetto di "libera scelta" è stato peraltro ben analizzato dalla Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza 141/2019, molto utile per comprendere il quadro normativo italiano, e da cui è opportuno partire.

3. Il quadro italiano

Nel 2019 la Corte Costituzionale⁶ fu chiamata dal tribunale di Bari ad esprimersi sulla costituzionalità della legge 75/1958, la cosiddetta legge Merlin, a proposito dell'eclatante caso di Gianpaolo Tarantini, il lenone dell'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Si tratta di una sentenza storica, di cui non si raccomanderà mai abbastanza la lettura per chiunque voglia avvicinarsi con serietà al tema. La Corte infatti, nel rigettare i pretesi rilievi di incostituzionalità della legge Merlin, chiarisce molti nodi, il più interessante dei quali è senz'altro il passaggio su concetto di "volontarietà". *"È, in effetti, inconfutabile - afferma la Corte - che, anche nell'attuale momento storico, quando pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di "vendere sesso" trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una "scelta di vita" quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede. [...] Al riguardo, occorre considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico - risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano normativo in formule astratte - e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale".*

In sostanza la Corte avverte come sarebbe assolutamente improprio poggiare un intervento normativo su concetti come "volontarietà" e "autodeterminazione", estremamente volatili e pertanto imponderabili da parte del legislatore, tanti e tali sono i fattori che entrano in gioco sul piano delle scelte esistenziali di ciascun singolo individuo. Questo è il motivo per cui le politiche cosiddette neo-abolizioniste spostano il focus sul compratore, piuttosto che su chi offre sesso in cambio di denaro, iniziando finalmente a scrutinare anche la faccia della medaglia che resta generalmente in ombra.

Nonostante questa sentenza rappresenti un'ottima bussola per il legislatore italiano, nel nostro Paese non si sono mai più registrati tentativi di interventi concreti sulla materia. La legge Merlin è probabilmente la più vituperata della storia della Repubblica italiana, ma è anche tra le più longeve e immutate: nonostante i molti proclami, nessuno ha mai avuto il coraggio di abolirla. E la ragione è piuttosto semplice: in Italia non è possibile, sia per i limiti imposti dalla nostra Costituzione (ben spiegati nella sentenza menzionata), sia per l'argine posto dalla presenza del Vaticano, che difficilmente resterebbe in silenzio.

Dal 1958 ad oggi, gli unici tentativi di approfondimento della materia che si registrano da parte del Parlamento italiano sono rappresentati dall'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, condotta nella XVIII all'interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e dalla nuova indagine conoscitiva, attualmente in corso, incentrata sulla prostituzione online, entrambe promosse da chi scrive. La prima indagine ha visto l'audizione di venticinque soggetti e la redazione di una relazione conclusiva, nelle cui considerazioni finali si afferma che, tenuto conto delle risultanze acquisite e del quadro normativo nazionale ed europeo, *"un eventuale intervento legislativo nel nostro Paese non potrebbe pertanto muoversi che tra il modello abolizionista vigente e quello neo-abolizionista di stampo nordico"*. Sebbene la relazione sia stata votata a larghissima maggioranza,

⁶ <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=141>

complice anche la caduta anticipata della legislatura, il Parlamento non ha posto all'esame alcuna modifica della legge Merlin, né nel senso indicato dalla relazione, né in alcun altro. Eppure la prostituzione rappresenta una piaga dalle molteplici ricadute dannose, sulla società nel suo complesso e sugli individui, in stragrande maggioranza di sesso femminile. Ed è la diretta conseguenza di una disparità di potere tra uomini e donne ancora dura da eradicare. Con l'avvento delle nuove tecnologie, poi, come si diceva all'inizio, la prostituzione ha mutato aspetto, ma non sostanza. E le lobby del sesso sono sbarcate sul Web più agguerrite che mai. Da qui la necessità di avviare una seconda indagine, proprio sulle piattaforme digitali che consentono la prostituzione e la sua pubblicizzazione. Normativamente, siamo all'anno zero in questo campo, mentre le nostre adolescenti vivono in un mondo parallelo quasi completamente sconosciuto agli adulti. I recenti casi emersi alla cronaca relativi ai cosiddetti "Chinotto Tour" non sono che la punta di un enorme iceberg fatto di fascinazione, adescamento, induzione e sfruttamento della prostituzione, anche a danno di minori, che le autorità si trovano a fronteggiare con strumenti inadeguati e normative novecentesche. L'audizione del direttore della Polizia Postale, svoltasi proprio all'interno dell'attuale indagine conoscitiva, ha messo a nudo tutte le fragilità di un sistema che non riesce a proteggere le vittime dello sfruttamento - sebbene esposte su siti web raggiungibili da chiunque -, e tanto meno a prevenire che di nuove ne cadano nella rete.

4. L'ONU e il quadro internazionale

Sul piano internazionale, sono accaduti almeno due fatti rilevanti durante l'anno appena trascorso: da un lato, la presentazione di un report su *Prostituzione e Violenza contro Donne e Bambine*⁷, avvenuta nel maggio 2024 da parte della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne e le bambine presso il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, Reem Alsalem; dall'altro, il tentativo di infiltrare il concetto di "sex work" come sostituto linguistico del termine prostituzione presso il Consiglio d'Europa, attraverso la presentazione di una risoluzione dal titolo *Proteggere i Diritti Umani e migliorare la Vita dei Sex Workers e delle Vittime di Sfruttamento Sessuale* (sic!)⁸. Il tentativo è stato sventato grazie all'alleanza trasversale di alcune deputate appartenenti a tutti gli schieramenti politici presenti presso il Consiglio d'Europa, da quelli ultraconservatori di destra, a quelli di ultrasinistra, passando per il centro e i socialisti. Le deputate hanno sottoscritto gli emendamenti da me presentati e spinto così l'Assemblea a ritirare la risoluzione. Si è trattato di un assalto ben pianificato, nato in seno al gruppo dei Socialisti all'indomani dell'approvazione della nuova legge sulla regolamentazione del *sex work* in Belgio, che certamente sarà rinnovato. Per l'industria del sesso a pagamento infatti è essenziale avere un autorevole organismo sovranazionale, come il Consiglio d'Europa, preposto proprio alla tutela dei diritti umani, tra i soggetti che sponsorizzano la normalizzazione della prostituzione.

Il report della Relatrice Speciale ONU, Reem Alsalem, rigetta invece apertamente l'utilizzo della terminologia *sex work* e *sex workers*, cara a quanti mirano alla normalizzazione del fenomeno, e afferma piuttosto l'importanza di continuare a definire il fenomeno come prostituzione e coloro che ne sono invischiate con il termine di "prostituite". Il report pone l'accento sulla diffusa e profonda disparità di potere ancora vigente nel mondo tra uomini e

⁷ <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/078/81/pdf/g2407881.pdf>

⁸ <https://pace.coe.int/en/files/33730/html>

donne, *“esacerbata negli ultimi decenni, dalla globalizzazione, in cui tutto può essere comprato e venduto”*.

Anche a livello sovranazionale, quindi, assistiamo a forti spinte uguali e contrarie. La stessa definizione di cosa sia la prostituzione è ancora terreno di scontro molto aspro, determinato non solo da una cultura ancora fortemente intrisa di maschilismo, ma, in ultima analisi, da opposte visioni del sistema socioeconomico della società: da un lato, il neo-liberismo, fondato sulle leggi del mercato, per cui se c'è una domanda, è giusto che ci sia un'offerta; dall'altro una visione che mette invece l'essere umano al centro e secondo cui non tutto può essere oggetto di compravendita, certamente non il corpo umano e la sua intimità.

Conclusioni

Al livello di Unione Europea l'approccio al fenomeno della prostituzione si è andato delineando piuttosto chiaramente negli ultimi dieci anni. Attraverso risoluzioni e direttive, l'Unione ha infatti evidenziato almeno tre questioni fondamentali, che i singoli Stati dovrebbero tenere presente nell'implementazione delle loro politiche sul fenomeno: la dimensione di genere della tratta di esseri umani, che colpisce in maniera sproporzionata donne e bambine; il ruolo cruciale giocato dalla domanda di sesso a pagamento nell'alimentare tale traffico all'interno e all'esterno della UE; la necessità di depenalizzare le condotte delle persone in prostituzione e prevedere piuttosto percorsi di protezione, uscita e supporto finalizzati al reinserimento nella società. Le indicazioni fornite dall'Europa sono frutto dell'analisi comparativa dei dati forniti dai singoli Stati, dove vigono modelli diversi. Tali dati hanno dimostrato chiaramente che se l'obiettivo di quanti hanno implementato il modello regolamentarista è tutelare le persone in prostituzione e ridurre tratta e sfruttamento, tale modello non è adeguato. Non esiste un modello "perfetto", ossia senza controindicazioni, ma quello che il tempo ha dimostrato essere più efficace è il modello Nordico (o Egualitario), che ha, tra gli altri, l'enorme pregio di tenere in considerazione la disparità di potere - sia economico che sociale - ancora esistente tra uomini e donne, e non si nasconde dunque dietro una falsa neutralità, che diventa ingiustizia: sul mercato ci sono in larghissima maggioranza donne, mentre i compratori sono quasi esclusivamente uomini. Ignorare questo fatto significa compiere ingiustizia verso le donne.

L'efficacia del contrasto al fenomeno della prostituzione tout court, o anche solo della tratta e dello sfruttamento, è fortemente limitata dall'eterogeneità dei modelli in vigore all'interno dell'Unione. Dipenderà quindi dalla capacità dei singoli Stati di andare oltre i propri egoismi se nel prossimo futuro sarà possibile fare dei passi avanti nella direzione indicata dall'UE. L'arrivo delle nuove tecnologie rende urgente sviluppare un dibattito pubblico serio intorno al tema della prostituzione, che ha profonde implicazioni culturali ed è un nodo ineludibile nel faticoso percorso verso il raggiungimento di un'autentica parità di genere. E' infatti evidente che non ci può essere parità, laddove un uomo ha il diritto legale di comprare una donna.